



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: Art. 5 comma 2 dell'Atto Unilaterale del 6/11/2024 del D.G. USR SARDEGNA

Lo scrivente, a seguito di una richiesta in merito alla corretta lettura e applicazione dell'art. 5 comma 5 (Corsi di studio, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti) dell'Atto in oggetto da parte dell'ATS di Cagliari, intende chiarire che la norma citata deve interpretarsi nel seguente senso.

I permessi per il diritto allo studio possono essere autorizzati esclusivamente nel limite del numero di anni previsto per la durata legale del corso di studio prescelto senza alcuna distinzione tra studenti in corso o fuori corso. L'ottenimento di un numero di permessi pari agli anni di durata legale del corso implica l'esclusione dalla procedura di concessione per gli anni successivi al raggiungimento del predetto numero.

La posizione espressa nel richiamato art. 5 ha totalmente superato quanto previsto nel contratto collettivo decentrato regionale (modificato da ultimo in data 2/12/2008) rimasto in vigore fino all'anno scolastico 2020/2021, il quale all'art. 6 comma 3 bis, al contrario, consentiva al personale iscritto "*fuori corso*" a corsi universitari, che avesse già usufruito dei permessi per l'intera durata legale dei corsi, di poter fruire di ulteriori permessi (un anno o due anni rispettivamente per corsi di laurea pari a quattro anni e per corsi di durata superiore a quattro anni). Al di fuori di tali situazioni, il personale fuori corso poteva fruire di ulteriori permessi in via residuale rispetto a tutte le altre categorie di aventi diritto e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore al doppio della durata legale dei rispettivi corsi di studio.

È stato ritenuto opportuno e necessario procedere al superamento della precedente regolamentazione con l'introduzione di alcuni limiti, in grado di contemperare le esigenze di studio dei lavoratori con quella del datore di lavoro di non vedere compresso oltre misura il proprio diritto alla prestazione. L'Atto Unilaterale sotto questo profilo ha allineato la procedura alla consolidata giurisprudenza in merito al citato aspetto del numero di permessi autorizzabili in relazione al percorso di studi affrontato, nonché all'uso dei permessi in funzione esclusivamente della frequenza delle lezioni/tirocini e del sostenimento degli esami, unicamente qualora tali attività si svolgano in orario coincidente con la prestazione di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani